

COPIA

N. 08 di Reg. Delib. **2 FEB. 1999**
N. 683 Prot. del

COMUNE DI CESSALTO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE ORDINARIA- SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

L'anno millenovecentonovantanove il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco con avvisi scritti in data 22.01.1999 prot. n. 440, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

| N. | Cognome e nome | |
|----|-------------------|----------|
| 1 | Coledan Emanuele | Presente |
| 2 | Buran Egidio | Presente |
| 3 | Zanetti Riccardo | Presente |
| 4 | De Carlo Stefano | Presente |
| 5 | Ronchese Sonia | Presente |
| 6 | Faggian Giancarlo | Presente |
| 7 | Zago Giancarlo | Presente |
| 8 | Segato Michele | Presente |
| 9 | Calzavara Stefano | Presente |

| N. | Cognome e nome | |
|----|--------------------|----------------|
| 10 | Minesso Mauro | Presente |
| 11 | Bittolo Riccardo | Presente |
| 12 | Zamuner Lino | Assente giust. |
| 13 | Mulato Dino | Presente |
| 14 | Benvegnù Giuseppe | Presente |
| 15 | Meneghel Riccardo | Presente |
| 16 | Marian Graziella | Presente |
| 17 | Martinez Giancarlo | Presente |

Totale presenti : 16 | Totale assenti : 1

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 46 E 47 LEGGE 8/6/90 N. 142)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno **2 FEB. 1999** e continuerà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Forlin Luigia Maria

Partecipa alla seduta il Sig. Dr. Forlin Luigia Maria Segretario Comunale. Il Sig. Dr. Coledan Emanuele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di scrutatori tre consiglieri.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 8 del 29.01.1999

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Visto l'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, contenente disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali, il quale prevede che i Comuni possono prevedere, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

Ritenuto di avvalersi della facoltà concessa dalla normativa sopra richiamata allo scopo di ridurre il contenzioso e di potenziare l'attività di controllo sostanziale;

Visto lo schema di Regolamento per l'applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione, che si compone di n. 18 articoli e per il quale si è provveduto agli adempimenti del deposito e della pubblicazione ai sensi dell'art. 76, 3° comma del vigente Statuto Comunale e che si propone all'approvazione di questo Consiglio;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 L. 142/90;

Proceduto quindi alla votazione in ordine alla proposta di approvazione del Regolamento nella sua interezza;

Con voti n. 11 favorevoli e n. 5 astenuti (Mulato - Benvegnù - Meneghel - Marian - Martinez)

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione, che si compone di n. 18 articoli, che si allega alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Regolamento è stato pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 76, 3° comma dello Statuto Comunale ed avverso detta proposta non è intervenuta alcuna osservazione o opposizione, come attestato dal Segretario Comunale.
- 3) di disporre:
 - la pubblicazione,
 - l'invio all'organo regionale di controllo ai sensi del comma 33 e seguenti dell'art. 17 della Legge 127/97,
 - la trasmissione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

COMUNE DI CESSALTO

PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**TITOLO I
DISCIPLINA GENERALE**

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica" e dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", disciplina l'accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali, sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale".

Art. 2

Richiamo a disposizioni normative ed a documenti di prassi amministrativa

Le disposizioni del presente regolamento tengono conto delle disposizioni recate nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e di quanto stabilito dalla circolare n. 235/E del 8 agosto 1997, emanata dal Ministero delle Finanze.

Art. 3

Entrata in vigore del regolamento

In conformità a quanto stabilito dagli articoli 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il presente regolamento, dopo l'approvazione ed esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione consiliare, entra in vigore nei termini stabiliti dallo Statuto Comunale.

**TITOLO II
ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

CAPO I

**PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTARIO**

Art. 4
Responsabile del procedimento

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita al responsabile del servizio tributi.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del Comune, che lo esercita nei limiti stabiliti nel presente regolamento.

Art. 5
Tributi oggetto dell'accertamento con adesione

I tributi su cui può intervenire l'accertamento con adesione sono i seguenti:

- imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni
- imposta comunale sugli immobili
- tasse sulle concessioni comunali
- canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque

Art. 6
Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento dei tributi indicati nell'art. 5 del presente regolamento, può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
3. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.
4. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione di cui a successivi articoli 8 e 9 del presente regolamento.
5. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura del quarto del minimo previsto dalla legge.
6. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva a fini extratributari. L'ufficio è vincolato all'importo definito ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai singoli tributi.

Art. 7
**Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione
da parte del responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento, nel disporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, se ravvisa che sussistono elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.

2. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:
- se la questione verte su un'aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
 - se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.
3. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.
4. L'ambito di azione entro il quale il soggetto responsabile del procedimento può svolgere le proprie proposte transattive non deve comunque comportare una rinuncia all'incasso delle somme dovute superiore all'80% delle stesse.

Art. 8

Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un *invito a comparire*, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.
2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.
3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.

Art. 9

Contenuti dell'invito a comparire

Nell'invito a comparire devono essere indicati:

- i periodi di imposta suscettibili di accertamento
- gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio
- il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione
- il giorno della comparizione dinanzi all'ufficio tributario
- il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione

Art. 10

Modalità di invio dell'invito a comparire

L'invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento
- notificazione eseguita dai messi comunali.

Art. 11

Richiesta di rinvio

Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione dell'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun differimento di data.

Art. 12

Mancata comparizione del contribuente

Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione, rivoltogli al fine di addivenire alla definizione dell'accertamento, il responsabile del procedimento predispose l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.

Art. 13

Attivazione del contraddittorio con il contribuente

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.
2. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale.
3. Il verbale di cui al comma precedente deve riportare:
 - i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito
 - le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall'amministrazione e del contribuente
 - la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione
 - le generalità ed il titolo della rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore
 - la data della successiva comparizione, se, per definire l'accordo, occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno.
4. Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale di cui al comma 3 ed il funzionario procederà a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.

CAPO II

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

Art. 14

Istanza del contribuente a seguito avviso di accertamento

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 8 del presente regolamento, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto dinanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un periodo di novanta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.
4. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.
5. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia.

art. 15

Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'ufficio tributi del Comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.
3. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.

CAPO III

DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Art. 16

Atto di accertamento con adesione

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del procedimento o dal suo delegato.
2. Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo:
 - gli elementi su cui si basa la definizione
 - la motivazione su cui si fonda la definizione
 - la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e delle eventuali altre somme dovute, anche in forma rateale, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Art. 17

Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 16 del presente regolamento, direttamente presso la Tesoreria del Comune o tramite bollettino di conto corrente postale intestato al Comune.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato, congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento delle somme deve essere effettuato direttamente al concessionario della riscossione o tramite versamento in conto corrente postale intestato allo stesso concessionario.
3. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano i cento milioni di lire.
4. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato, l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 16 del presente regolamento. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
5. Per il versamento delle somme di cui al comma 4 il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.
6. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve fare pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, all'ufficio tributi o, nel solo caso in cui siano stati affidati congiuntamente l'accertamento e al

riscossione del tributo, al concessionario, la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

7. L'ufficio tributi del Comune, acquisiti i documenti di cui al comma 6, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 18

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme di cui all'articolo 17, comma 1, del presente regolamento ovvero con il versamento dell'importo della prima rata unitamente alla prestazione della garanzia di cui al comma 5, dello stesso articolo 17.



A norma di quanto previsto dall'art. 76, comma 4° dello Statuto Comunale, si certifica che il Regolamento per l'applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09.03.99 al 24.03.99.

Cessalto, li 25.03.1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Luigia Maria Forlin



Del che è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Coledan Emanuele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Forlin Luigia Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su scritta deliberazione è stata pubblicata nelle norme di legge all'Albo Pretorio, ed è pervenuta in data 03.02.99 Prot. n. 36 al Comitato di Controllo Sezione di Treviso e che nei suoi confronti :

- non sono intervenuti nei termini prescritti provvedimenti di annullamento, per cui è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell'art. 46 L. 8 Giugno 1990 n° 142 il 06.03.99
- a seguito di provvedimento di sospensione del CO.RE.CO sono stati prodotti gli elementi integrativi richiesti per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____

Li 08.03.99

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Forlin Luigia Maria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ART. 53 L. 08.06.1990 N. 142

Visto con parere favorevole.

Li 29-01-99

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Forlin Luigia Maria

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ART. 53 L. 08.06.1990, N. 142

Visto con parere favorevole.

Li 29-01-99

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Forlin Luigia Maria

Copia conforme all'originale.

Cessalto li - 2 FEB. 1999



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL FUNZIONARIO
DELEGATO DAL SINDACO
(rag. Bruna Pasqualetto)